



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 694 del 30/07/2021

Settore: 2° SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA
Ufficio proponente: U.O. SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**OGGETTO: MERCATINO DEGLI HOBBISTI E DEL COLLEZIONISMO-
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE-**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.167 del 27/07/2021 con la quale l'Amministrazione Comunale intende realizzare un Mercatino degli Hobbisti e del Collezionismo in Via P. Bracciolini e Via Isidoro del Lungo nella IV domenica del mese;

Considerato che nella deliberazione di G. C.le n.167/2021 si dà mandato al servizio SUAP Sportello Unico Attività Produttive, di procedere agli adempimenti necessari per individuare, a seguito di espletamento di procedura aperta, il soggetto terzo, cui affidare mediante convenzione approvata dalla Giunta, l'organizzazione e la gestione per la realizzazione del Mercatino degli Hobbisti e del Collezionismo;

Premesso che:

- nel documento unico di programmazione - Missione 14 Sviluppo economico e competitività – Programma n. 2 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori, relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del triennio 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2020, divenuta esecutiva, si prevede, secondo le disposizioni del Piano del Commercio su aree pubbliche, a dare attuazione all'art.41 del Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche con la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto terzo, per la gestione del mercatino degli hobbisti, che avrà luogo la IV domenica del mese in Via P.Bracciolini e Via Isidoro del Lungo.
- gli obiettivi da perseguire saranno l'espletamento degli atti relativi alla pubblicazione dell'avviso per l'individuazione del soggetto terzo per la gestione del mercatino degli hobbisti, che avrà luogo la IV domenica del mese in Via P.Bracciolini e Via Isidoro del Lungo.

Considerato che le iniziative a carattere locale rispondono al bisogno diffuso di aggregazione che la Città esprime e tende a valorizzare le realtà territoriali economiche e/o commerciali, artigianali e sociali.

Ravvisata l'opportunità di procedere all'organizzazione del mercatino degli hobbisti quale area pubblica di cui il comune abbia la disponibilità, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica di modico valore, di oggetti usati di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali e di opere frutto del proprio ingegno, con l'esclusione del settore dell'abbigliamento che non sia riconducibile alla mera accessoristica, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica.

Atteso che hobbisti si intendono i venditori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti che possono vantare i requisiti legali della non professionalità e che quindi non sono tenuti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi

annui, all'obbligo di apertura di posizione IVA e di posizioni contributive, e all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla legge.

Atteso che il Mercatino degli Hobbisti e del Collezionismo è stato riconosciuto dall'Amministrazione C.le di rilevante interesse ai fini dell'applicazione del canone e ritenuto particolarmente meritevole, per concorrere allo sviluppo della comunità locale, tra gli altri, nel seguente ambito "ATTIVITÀ PER LA TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI STORICI E DELLA TRADIZIONE".

Visto l'art. 40-bis della Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio", secondo cui nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.

Atteso che gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.

Atteso che hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.

Constatato che ai fini del rilascio del tesserino, l'hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Constatato che il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.

Atteso che il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.

Constatato che ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.

Considerato che ai sensi dell'art. 41 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 2.2.2016, tali manifestazioni possono essere realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.

Constatato che con l'approvazione del regolamento viene istituito il "mercatino degli hobbisti in Centro Storico".

Considerato che in data 28 gennaio 2021 con deliberazione n. 9 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento del Canone unico patrimoniale e prevede la possibilità di applicare esenzioni dal canone alle occupazioni collegate a manifestazioni, ritenute di rilevante interesse per la comunità locale e realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, che per esse concede specifico riconoscimento, tramite l'apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Atteso che gli eventi in oggetto verranno autorizzati solo qualora consentiti dalle norme in vigore in tema di emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del Covid19.

Constatato che con il perdurare del periodo di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, l'organizzatore dovrà garantire che l'evento aggregativo sia svolto in conformità con le disposizioni nazionali, regionali e/o comunali in tema

di emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del Covid-19 vigenti al momento dello svolgimento dell'evento, con particolare riferimento alle regole di comportamento dei partecipanti e degli organizzatori.

Costatato che nell'eventualità dell'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare la diffusione del Covid-19 che comportino per l'organizzatore il rafforzamento delle misure anti-contagio già applicate, nessun onere e responsabilità di qualsiasi genere potrà essere posto a carico del Comune di Montevarchi per i maggiori costi da affrontare, sia per la buona riuscita dell'evento aggregativo stesso.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'avviso pubblico per la ricerca del soggetto Terzo cui affidare, mediante convenzione, l'organizzazione e la gestione da parte dell'iniziativa;

Rilevato che le manifestazioni in questione, per le quali non è previsto alcun onere economico per l'Amministrazione, risultano caratterizzate da rilevanti aspetti di interesse cittadino.

Dato atto dell'assenza da parte del Responsabile del Procedimento e/o del Responsabile del Servizio circa l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla Legge n.190/2012;

Dato atto del rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (*art.107,c.1 del T.U.E.L.*);

Dato atto del rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza (*come da P.T.T.I.*);

Visto il Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che con Decreto Sindacale n.48 del 18/09/2019 è stato conferito all'arch. Domenico Bartolo Scrascia l'incarico dirigenziale del 2° settore Urbanistica Edilizia;

DETERMINA

- 1- **Di ritenere** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- **Di Approvare** il presente avviso, allegato alla determina, con il quale si rende nota la volontà dell'Amministrazione Comunale di individuare un "soggetto terzo" a cui affidare l'organizzazione e la gestione del Mercatino degli Hobbisti e del Collezionismo nel IV domenica del mese in Poggio Bracciolini e Via Isidoro del Lungo , secondo le modalità stabilite dalla convenzione allegata al presente avviso, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.167/2021.
- 3- **Di pubblicare** il presente avviso all'Albo Pretorio , on line, e nel sito del Comune di Montevarchi – www.comune.montevarchi.ar.it – nello spazio riservato a bandi e concorsi per gg. 20.

Montevarchi, 30/07/2021

IL DIRIGENTE
Scrascia Domenico Bartolo / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.